

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 62**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato»

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2001)**

—————

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3  
APRILE 2001, N.155, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE  
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO”

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:

~~“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato”~~

Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, di seguito indicato come decreto n.155/2001, disciplina l'istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato ed il nuovo ordinamento del ruolo dei dirigenti del Corpo medesimo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78 recante “Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”.

L'articolo 7, comma 4, della medesima legge n.78, delega il governo ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative al predetto decreto n.155/2001.

In vista della scadenza del predetto termine per intervenire sull'assetto ordinamentale dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, si ravvisa la necessità di introdurre correttivi al decreto n.155/2001, in relazione alle esigenze emerse nell'applicazione delle diverse disposizioni, finalizzati sempre al conseguimento dell'omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

Si evidenzia che, nelle more dell'attuazione dell'art.55, comma 8, del D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, anche lo schema del presente correttivo è proposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro dell'ambiente e del territorio ed è stata adottata la definizione “Ministro competente” per l'emanazione nel tempo di provvedimenti cui fa riferimento lo schema stesso.

~~Le modifiche contenute nello schema concernono alcune la rimodulazione delle funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato per evidenziarne la caratterizzazione e le altre sono essenzialmente di carattere tecnico e di coordinamento del testo e sono finalizzate allo snellimento di procedure e ad evitare possibili difficoltà attuative ed interpretative.~~

Si evidenzia che le disposizioni integrative e correttive dello schema non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

o o o o o

L'articolo 1 introduce al Capo I del decreto n.155/2001 la definizione di “Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato” nella quale si articolano il ruolo direttivo dei funzionari ed il ruolo dei dirigenti del Corpo stesso, coerentemente con le funzioni unitarie del personale agli stessi appartenenti e con la disciplina della progressione in carriera dalla qualifica di commissario superiore forestale a quelle dirigenziali superiori, apportando nel contempo al titolo del decreto medesimo la sostituzione delle parole “delle carriere” con quelle “dei ruoli”.

L'articolo 2 reca le seguenti integrazioni e modifiche di carattere tecnico e formale al testo del decreto n. 155/2001:

- la lettera a) apporta all'alinea del comma 1 dell'articolo 1 la necessaria specificazione in ordine all'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, riferita al nuovo ruolo direttivo dei funzionari del corpo stesso;

- la lettera b) antepone al comma 1 dell'articolo 2 il comma "01" per esplicitare i profili che caratterizzano in modo unitario la natura ed il livello delle funzioni e dei compiti attribuiti ai ~~funzionari del ruolo direttivo, istituito con l'art. 1 del decreto stesso, e del ruolo dei dirigenti~~ del C.F.S., evidenziando quindi il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali che distinguono la figura del "funzionario del Corpo forestale dello Stato", al quale si richiede il possesso di una laurea specialistica quinquennale, il superamento di un corso di formazione biennale presso l'Istituto Superiore di polizia ed il contestuale conseguimento di un master universitario di secondo livello.

La norma si riferisce esclusivamente alle attività interne del Corpo. Ossia, riguarda solamente i compiti che il personale direttivo e dirigente del C.F.S. deve svolgere durante il servizio, con riferimento al restante personale forestale non direttivo e non dirigente. Non concerne, quindi, le competenze del Corpo forestale dello Stato e soprattutto non assegna al Corpo medesimo nuove attribuzioni.

Si sottolinea che sono state accolte le osservazioni mosse dalla Funzione Pubblica, in merito all'eliminazione dall'articolo del riferimento al nuovo articolo 117, comma 2, lettere h) ed s) della Costituzione. Al suo posto è stato introdotto l'inciso, proposto dalla Funzione Pubblica stessa, concernente il relativo "ambito di competenza", concordando così nella sua volontà di limitare la portata stessa della norma in questione.

In detta lettera si riformulano nel contempo i commi 1 e 2 per meglio qualificare sul piano professionale e funzionale l'esercizio dei compiti riservati al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo. In relazione alla necessaria flessibilità della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, al comma 1 è inserita una previsione in base alla quale con decreto del Ministro competente possono essere individuate, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, ulteriori funzioni per i commissari superiori forestali, qualifica apicale del ruolo direttivo. Si tratta di una previsione che consente di graduare le posizioni funzionali in relazione alla maggiore anzianità e professionalità acquisite dal predetto personale, al quale è già attribuito, ai sensi dell'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1 aprile 1981, n.121, il trattamento economico dei primi dirigenti.

- la lettera c) con riferimento all'articolo 3: ai numeri 1 e 2 reca delle modifiche dettate da esigenze di coordinamento del testo conseguenti all'introduzione della definizione di "carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato"; al numero 3 sostituisce per snellire la procedura del regolamento ministeriale come fonte per la determinazione delle lauree specialistiche quinquennali a contenuto giuridico-economico, tecnico e scientifico con decreto di natura amministrativa del Ministro competente di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; al numero 4, in relazione all'abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed alla riproduzione delle disposizioni in esso contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituisce il riferimento contenuto al comma 1 lettera d); al numero 5 è stato abrogato il comma 3; al numero 6 è previsto l'inserimento del comma 6 il quale trasforma la riserva dei posti a favore del personale in servizio per la partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in un concorso interno per titoli ed esami, riservato al medesimo personale fermi restando i requisiti previsti e le prove da sostenere;

- la lettera d) adegua il comma 1 dell'art. 4 alla nuova previsione del concorso interno;

- la lettera e) con riferimento all'art.7, comma 1, reca anche per il ruolo dei dirigenti la relativa specificazione dell'appartenenza alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;

- la lettera f) inserisce all'articolo 8 (nomina a primo dirigente) dopo il comma 1 che ne regola l'accesso in relazione ai posti annualmente disponibili con i sistemi a) del merito comparativo e superamento del corso di formazione e b) mediante concorso per titoli ed esami, il comma 1 bis per consentire di portare in aumento i posti non coperti con detto concorso a quelli riservati nello stesso anno per l'ammissione al corso di formazione. La

norma è mutuata da quella introdotta dal D.L.vo 3.5.2001, n.201 alla identica procedura prevista per l'accesso alla corrispondente qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato;

~~- la lettera g) sostituisce all'articolo 9, comma 6, la previsione del regolamento del Ministro competente come fonte per la determinazione delle modalità di svolgimento del concorso per la nomina a primo dirigente, delle materie oggetto degli esami, delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione, del punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli, con un decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. La modifica si rende necessaria per speditezza ed economicità delle procedure stante l'esigenza di indire il concorso;~~

- la lettera h) inserisce all'articolo 14, comma 1, la specificazione che il diploma per l'accesso al ruolo direttivo speciale, oltre che di istruzione secondaria superiore, deve essere quello che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario al fine di evitare l'accesso a detto ruolo al personale provvisto del solo corso biennale o triennale di scuola media secondaria.

La norma interpretativa dell'articolo 3 è finalizzata ad escludere che l'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto n.155/2001 operi in maniera da annullare le anzianità nella IX qualifica funzionale possedute dai funzionari alla stessa appartenenti alla data dell'inquadramento a Commissario superiore forestale.

L'articolo 4 prevede l'inserimento del funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale quale componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge n.121/1981 per il necessario adeguamento rispetto alle altre Forze di polizia.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n.78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera a) e 11;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

~~ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;~~

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo:

## *Art.1*

1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 le parole "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli".
2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è sostituito dal seguente:  
"Capo I – Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato"

## Art.2

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, all'alinea dopo le parole "dal 15 marzo 2001," inserire le seguenti "quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. I commissari superiori forestali svolgono inoltre le altre funzioni individuate con decreto del Ministro competente, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.";

c) all'articolo 3:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato";

2) al comma 1, all'alinea le parole:"L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:"L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso";

3) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

~~“b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;”;~~

4) al comma 1 lett. d) le parole “di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

5) il comma 3 è abrogato;

6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“6. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “buono”. Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 5 determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1”.

d) all'articolo 4, comma 1, le parole “I vincitori del concorso di cui all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3”.

e) all'articolo 7, al comma 1, all'alinea dopo le parole “Corpo forestale dello Stato” sono inserite le seguenti: “nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato”;

f) all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. - I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lett. b) sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma”;

g) all'articolo 9, al comma 6 le parole “regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica”;

h) all'articolo 14, al comma 1, dopo la parola “superiore” sono inserite le seguenti: “che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.”.

### *Art.3*

1. La disposizione dell'articolo 22 comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianità maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.

#### **Art.4**

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n.121 sono apportate le seguenti integrazioni:
  - 1) al secondo comma come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.279, dopo le parole "Corpo della guardia di finanza," sono aggiunte le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,";
  - 2) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.128, le parole "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.